

STATUTO

UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ESTE PD VIA ROVIGO 69

Numero REA: PD - 432292

Codice fiscale: 04967470289

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al N. 481 di Racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" o in forma abbreviata "UN MONDO DI GIOIA S.C.S."

Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci

La Società ha sede nel Comune di Este (PD), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa si propone, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 art. 1 lettera a), con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto

funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, eventualmente secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo.

La Cooperativa potrà aderire, accettandone gli Statuti, alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 2, Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici.

Art. 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto:

A. ai sensi dell'art. 1 lettera A) della legge 8.11.91, n. 381, l'intervento nel campo socio-assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo con la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi.

In particolare:

1. progettazione, organizzazione e gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e case per anziani, gestione delle badanti regolamentata dal CCNL del lavoro domestico, nonché progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale e immigrati e richiedenti protezione internazionale.

2. Progettazione, organizzazione e gestione di mostre ed eventi, nonché di Corsi di Formazione Professionale, di Aggiornamento, Stage e tirocini, Seminari, Conferenze, Convegni e Congressi e di validazione delle competenze, organizzati per conto dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di enti pubblici e privati o per conto della Cooperativa stessa.

3. Progettazione e gestione di strutture per uso turistico, di soggiorni, campeggi, alberghi, ostelli, campus per studenti, casealloggio, istituendo itinerari didattici e turistici, con annessi accompagnamenti, ed ogni altra iniziativa a carattere di studio e commerciale attinente.

4. Progettazione e gestione di servizi di trasporto malati deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze, idroambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture, pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzato, nonché la gestione parziale o totale di servizi di trasporto ordinario o urgente di medicinali, materiali ed attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitarie per prelievo organi mediante l'utilizzo di autoambulanze,

automediche, furgoni, minibus ed ogni altro mezzo attrezzato allo scopo, nonché gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali.

5. Progettazione e gestione e servizi di radio e telecontrollo e soccorso, mediante propri terminali e centri operativi gestendo interventi d'emergenza mediante l'impiego di proprie attrezzature e proprio personale limitatamente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dalle autorizzazioni e licenze in possesso della cooperativa.

6. Progettazione e gestione di servizi di mediazione sociale e familiare e culturale e di tutela dei diritti civili, mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.

7. la compravendita, la permuta, la locazione ed il comodato di beni immobili, la costruzione di fabbricati e la concessione in locazione e comodato dei medesimi, lottizzazione dei terreni e relativa esecuzione delle opere di lottizzazione.

B. La Cooperativa inoltre, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett.B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- la manutenzione, la tutela, il ripristino, l'arredo del patrimonio ambientale (parchi, giardini, arredo urbano, ecc.);
- attività di officina per la riparazione di veicoli di ogni genere e tipo, a motore o non;
- servizi di manutenzione impiantistica e di edifici, manutenzioni in genere;
- servizi di sorveglianza e guardiana e vigilanza privata e addetti ai servizi di controllo nei locali pubblici e privati;
- servizi di ristorazione e mense, con preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- servizi al lavoro;
- servizi all'immigrazione e regolarizzazione nel suolo italiano nonché servizio di rimessa di denaro (cosiddetto "money transfer");
- servizi di fornitura ausiliari del traffico;
- l'elaborazione di dati, l'effettuazione di servizi amministrativi, contabili e di segreteria di ogni genere;
- servizi di pulizia ed espurgazione di cose ed immobili,

nonché servizi di sicurezza e antincendio;

- servizi di logistica;

- la gestione sia in proprio che in appalto di pubblici servizi, nonché l'attività industriale, con particolare riferimento a servizi di igiene pubblica e privata, compresa la nettezza urbana, la raccolta, il trasporto, la trasformazione e lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi natura e provenienza;

- la progettazione, l'allestimento, la gestione, la promozione, l'organizzazione, l'animazione, la diffusione, la consulenza, la ricerca, lo studio di immagine, per convegni, congressi, buffeting e qualsiasi altra iniziativa in campo convegnistico, espositivo, musicale, cinematografico, grafico, informativo, call-center, audiovisivo, scientifico, tecnico, commerciale, industriale, sociologico, culturale, ambientale, turistico, agricolo, sanitario, informativo e di monitoraggio;

- ogni e qualsiasi attività, anche di commercio al dettaglio o all'ingrosso di beni, purché inerente alle attività ed ai fini perseguiti dalla società, e comunque idonea a procurare lavoro ai soci cooperatori.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati

requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, che siano intenzionati a prestare attività alla cooperativa in modo gratuito, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa.

Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

E' fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad

altre società che esplicano attività concorrente o in contrasto con la cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa.

Nel caso dello svolgimento di ruoli rientranti nell'ambito di competenze professionali specifiche ed esclusive a norma di legge, questi dovranno essere affidati solamente ai soci che siano in possesso di specifica abilitazione professionale, come definito dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Art. 7 - Soci speciali e Soci Volontari

A) Soci Speciali - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci lavoratori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi di

formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione a "socio cooperatore", secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto.

B) Soci Volontari - Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) se socio lavoratore: l'indicazione delle specifiche competenze possedute;

c) se socio volontario: la richiesta di essere ammesso nella relativa categoria e la specificazione della gratuità del rapporto associativo;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;

h) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo.

Se trattasi di persone giuridiche o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d), e), f), g), h), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che dal nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti stabiliti dall'organo amministrativo. Trascorsi sessanta giorni di inadempienza da parte del socio riguardo detti versamenti, la delibera diventerà inefficace; la domanda potrà essere riproposta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo

amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 bis - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale o i casi in cui il Consiglio d'Amministrazione può deliberare lo stato di temporanea difficoltà economica e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione o altro organo delegato potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 9 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;
- b) al versamento della quota sottoscritta, e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali;

d) se socio lavoratore: a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

e) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata presso la sede legale della Cooperativa.

Art. 9 bis - Divieto svolgimento attività concorrente

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa. Non possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa. Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto ai soci persone fisiche di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte del socio se il socio è persona fisica;
- recesso, decadenza, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzione o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere:

- il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

Art.12 bis - Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- interdetti e inabilitati o falliti;
- che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo o in qualunque altra forma istaurato;
- che abbiano i requisiti di legge per avere diritto - se persone fisiche - alla pensione di vecchiaia;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo oggettivo.

Quando ricorrono particolari esigenze interne della Cooperativa, vi è la facoltà di escludere dalla decadenza i soci persone fisiche che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio della comunicazione di decadenza.

La decadenza è deliberata ex art. 2533 comma 2 dall'Organo Amministrativo.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti:

- del socio che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- del socio lavoratore che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- del socio che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo;
- del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi sociali;
- del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- del socio che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- del socio lavoratore il cui rapporto ulteriore di lavoro sia sciolto per qualsiasi causa o motivo.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 14 - Delibere di recesso, decadenza ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno devolute all'Organo Arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

Art. 15 - Liquidazione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 17 - Termini di decadenza

I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

Art. 18 - Trattamento economico del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle

disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;
- c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e prevista dall'Assemblea.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - b. dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e dagli altri soci finanziatori e portatori di strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei portatori di strumenti finanziari;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c) ed e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 - Caratteristiche della quota

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio e avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti mutualistici;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea o per legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e

l'erogazione del ristorno.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI

Art. 23 - Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale incaricato della revisione legale dei conti;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'approvazione di regolamenti interni;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
9. la decisione in merito alla domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;
10. l'emissione di strumenti finanziari.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art. 24 - Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti

espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con consegna a mano).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In questo caso se gli Amministratori o i Sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 25 - Presidenza

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del presidente, nell'ordine, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci presenti il Presidente, fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato

conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti o rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole di almeno della metà dei soci aventi diritto al voto più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Art. 27 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 28 - Diritto al voto e deleghe

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Per i soci sovventori e possessori di strumenti finanziari si applicano le norme contenute nella relativa sezione del

presente statuto e nella delibera di emissione degli strumenti.

Per i soci speciali si applicano le norme contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ORGANI DI CONTROLLO

Art. 29 - Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

d) sono rieleggibili;

e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuita la facoltà di eleggere uno o più amministratori, comunque in misura non superiore i limiti di legge.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci; in assenza di decisione dei soci la carica si

intende gratuita. Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno. Spetta al Consiglio deliberare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici, previo parere dell'Organo di Controllo ove nominato.

Art. 30 - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci in sede di nomina; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 31 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Art. 32 - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Art. 33 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

Art. 34 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 35 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa delibera del consiglio stesso.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 36 - Organo di controllo

Su delibera dell'assemblea dei soci, la Cooperativa può procedere alla nomina di un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo o da un Revisore.

L'assemblea dei soci determina le competenze ed i poteri dell'organo di controllo ivi compresa la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è

rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 2° comma del C.C.

TITOLO VIII

STRUMENTI FINANZIARI

CAPO I - Soci finanziatori

Art. 37 - Norme applicabili

Possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori.

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 38 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 25 (venticinque).

Art. 39 - Trasferibilità dei titoli

Le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente. L'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In

caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle quote a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

Art. 40 - Modalità di emissione delle quote e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 41 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio

finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 42 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori possono partecipare alle assemblee generali dei soci anche mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

CAPO II - Altri strumenti finanziari di debito

Art. 43 - Norme applicabili

La società può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legge, in particolare l'art. 2526 c.c..

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

In tal caso, con apposita delibera l'assemblea stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO IX
CONTROVERSIE

Art. 44 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 e successive integrazioni e modificazioni, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'Arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'Arbitro decide secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che proroghi detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni caso, l'Arbitro deve fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione

all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 48 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 49 - Norma finale

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

F.to: MARCO CALLEGARO

F.to: MARGHERITA PANSERA (L.S.)

Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.2.2007.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo, e rappresentante l'allegato "B" dell'atto in data
02/01/2025, N. 481 di mia Raccolta, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n.
82/2005, come certifico io dottoressa MARGHERITA PANSERA, Notaio del
Collegio di Padova, con sede a Montagnana, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.
Montagnana, 02/01/2025